



Comune di Cerano

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 29.07.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°3 DEL 31.03.2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 12.04 2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°8 DEL 30.07 2020**

SOMMARIO

- Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO
- Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI
- Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- Art. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- Art. 6 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 7 – TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE
- Art. 9 – TARIFFE
- Art. 10 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- Art. 11 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE
- Art. 12 – COMPUTO DELLE SUPERFICI
- Art. 13 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE
- Art. 14 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI
- Art. 15 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE
- Art. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- Art. 17 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 18 – AGEVOLAZIONE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Art. 19 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 20 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
- Art. 21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
- Art. 22 – DICHIARAZIONI
- Art. 23 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO
- Art. 24 – IMPORTI MINIMI
- Art. 25 – RISCOSSIONE
- Art. 26 – RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE
- Art. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 28 – SANZIONI
- Art. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 30 – CONTENZIOSO
- Art. 31 – ABROGAZIONI
- Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE
- Art. 33 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 34 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 35 – NORME DI RINVIO

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 è istituita la tassa e sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il gettito complessivo del tributo, ai sensi dell'art.1 comma 654 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 , deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune di Cerano in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 dell'11.04.2013.

Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

Il tributo ha per oggetto il servizio relativo alla gestione – in tutte le sue varie fasi – dei rifiuti .

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Ai sensi dell'art.1 commi 656 e 657 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Il mancato o parziale utilizzo del servizio quando questo è disponibile da parte dell'utenza non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa; **nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa.**

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatè occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 6 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Ai sensi dell'art.1 commi 650, 651 e 652 della L.147 del 27.12.2013, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il Comune di Cerano nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con D.P.R. 27.04.1999 n.158 i quali, non costituendo l'unico parametro di determinazione delle tariffe, possono essere derogati in sede di determinazione tariffaria. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica .

Art. 7 – TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti.

Art. 9 – TARIFFE

Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

La tariffa applicabile annualmente alla singola utenza è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui all'art. 20, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, redatto ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999.

In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma precedente, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.

Art. 10 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La misura della **tassa giornaliera**, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, **maggiorata del 100%** . In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 20, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

Alla tassa giornaliera si applicano, se compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al Canone di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore a due ore ;
- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Art. 11 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Art. 12 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi titolo adibite, diverse dalle aree che costituiscono pertinenze o accessori di civile abitazione, sono computate al 10%, nel caso in cui non sia possibile abbattere le medesime delle aree adibite a transito veicolare di cui all'art. 14.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, **in via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali, al cui smaltimento i sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, **ridotta della percentuale 70%** (settanta%) relativamente a ciascuna delle categorie di utenza non domestica per le quali ricorre la suddetta fattispecie.

I presupposti per l'applicazione della riduzione di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

La detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante presentazione della copia conforme all'originale della **scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità di smaltimento o in alternativa mediante autocertificazione**.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.

Art. 13 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

Sono soggetti al tributo tutti i vani principali secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi su almeno due lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc.

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 14, tutte le aree comunque utilizzate, nonché di caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 14 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI

In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
 - *unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*
 - *fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;*
 - *soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) parti comuni del condominio (art. 1117 del codice civile), ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

Sono altresì esclusi dalla tassa oltre i casi espressamente previsti dalla legge:

- a) i locali ed aree utilizzati per esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto ;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- c) i locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni non aventi scopo di lucro;

Art. 15 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

Le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 14 devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 22 del presente regolamento e il tributo decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – RIDUZIONI

1-La quota fissa e la quota variabile della tassa per le utenze domestiche sono ridotte, salvo accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato,

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività,

in entrambe i casi le riduzioni sono così determinate:

quota fissa per nuclei non residenti e per nuclei residenti: riduzione del 30%,

quota variabile per nuclei non residenti: riduzione del 30%,

quota variabile per nuclei residenti: già applicata sull'abitazione ad uso continuativo.

Per utenze domestiche residenti e non residenti si intendono quelle definite al successivo art.21.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a decorre dalla data della richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 28.

2- In caso di intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, partecipano alle attività di manutenzione, gestione cura del verde pubblico (aree a verde, aiuole o fioriere) è introdotta la riduzione della Tassa sui rifiuti complessivamente dovuta al netto del tributo provinciale.

Previa verifica del Servizio Tecnico per quanto attiene alla quantificazione del concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico, l'ammontare della riduzione è decurtato dall'importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti nell'anno successivo, al netto del tributo provinciale.

L'ammontare della riduzione è applicata secondo la seguente tabella

Estensione area di verde pubblico	riduzione €/anno al Mq
Mq 1-100	1,00
Mq 101-200	0,80
Mq 201-400	0,60
Mq 401-800	0,40
Mq 801-1600	0,20

Mq 1601-3200	0,1
oltre	0,05

La riduzione applicata non può superare l'importo annuo dovuto a titolo di Tassa Rifiuti.

Ai sensi dell'art.1 comma 660 della L. 147/2013, l'importo della riduzione sulla Tassa sui rifiuti applicata in caso di concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico non può superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio e trova copertura nella fiscalità generale del Comune di Cerano. La Giunta Comunale individua le aree affidabili ai privati ed emana gli indirizzi per la gestione delle istanze e per le modalità di affidamento.

Art.17 – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

I rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta nei limiti previsti dall'art. 9 comma 3 del "Regolamento per i servizi di raccolta integrata dei rifiuti" ovvero "devono essere tali da non compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita al servizio di raccolta non deve superare gli 0,05 mc/mq di produzione annua oppure i 5 kg/mq di produzione annua".

Il servizio di raccolta raccoglie e avvia al **riciclo** i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche .

Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera u) del D.Lgs 03.12.2010 n.205 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Ai produttori di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo una quantità di rifiuti assimilati agli urbani, potrà essere applicata una riduzione della quota variabile del tributo in rapporto alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato, rispetto alla quantità totale dei rifiuti assimilati prodotti.

La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

<u>Kg avviati al riciclo</u>

Kg teorici ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd per le superfici tassate

La quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- 0% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è inferiore al 15%
- 20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 16% ed il 30%
- 30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 31% ed il 60%
- 40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61%

Al fine dell'applicazione della riduzione in misura proporzionale della quota variabile del tributo, i titolari delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo una quantità di rifiuti assimilati agli urbani devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato e la quantità complessiva dei rifiuti assimilati prodotti nel corso dello stesso anno. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al **riciclo**, debitamente controfirmati dal destinatario.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile

Art.17 bis – RIDUZIONI ANNO 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE

“Per il solo anno 2020 al fine di contribuire al contenimento dell’impatto socio-economico generato dalla pandemia da virus Covid -19 sono applicate le seguenti riduzioni disposte da ARERA con la propria deliberazione n.158 del 05.05.2020, a favore delle utenze non domestiche in proporzione ai rispettivi giorni di chiusura previsti dalle normative vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria:

-riduzione del 9% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività nel periodo dal 12.03.2020 al 13.04.2020 (Tabella 1/A delibera Arera n.158/2020)

-riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività nel periodo dal 12.03.2020 al 17.05.2020 (Tabella 1/B delibera Arera n.158/2020)

-riduzione del 20% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività per un periodo fino a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)

-riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività per un periodo superiore a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)”

Art. 18 – AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l’agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell’art.1 comma 658 della L. 147/2013. La riduzione è assicurata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall’eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell’anno precedente l’obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%.

L’obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.

Art. 19 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 30 categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Cinematografi e teatri
- 3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
- 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5) Stabilimenti balneari
- 6) Esposizioni, autosaloni
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristorante
- 9) Case di cura e riposo
- 10) Ospedali
- 11) Uffici, agenzie, studi professionali
- 12) Banche ed istituti di credito
- 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16) Banchi di mercato di beni durevoli
- 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) Attività industriali con capannoni di produzione
- 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23) Mense, birrerie, amburgherie
- 24) Bar, caffè, pasticceria
- 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) Ipermercati di generi misti
- 29) Banchi di mercato generi alimentari
- 30) Discoteche, nightclub club, sale giochi, sale da ballo

Per quel che concerne le **utenze domestiche**, l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle **risultanze anagrafiche** alla data del **01 gennaio** precedente all'emissione dell'avviso ed in base a quanto disposto dal successivo art. 21.

La categoria per le **utenze non domestiche** viene applicata in funzione dell'**attività prevalente** tenuto anche conto della classificazione delle attività economiche ATECO. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa a produrre rifiuti.

Art. 21 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza sul territorio comunale, come risulta dall'anagrafe dell'Ente, **alla data del 01 gennaio precedente all'emissione del ruolo** dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze, alla data di apertura.

Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute nel periodo compreso tra il 02 gennaio ed il 31 dicembre, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.

Le **utenze domestiche non residenti** sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in **due unità** salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.

Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti.

Art. 22 – DICHIARAZIONE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

Ai sensi dell'art.1 commi 684 e 685 della L. 147 del 27.12.2013 entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data di **inizio** del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo deve essere presentata la relativa dichiarazione.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano **modificazioni** dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo o una diversa intestazione dell'utenza. In tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata alternativamente:

- presso l'ufficio Tributi
- a mezzo posta con raccomandata a/r
- a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità,
- posta elettronica o PEC .

La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Come ricevuta verrà rilasciata copia della denuncia originaria, di variazione o di cessazione con l'apposizione degli estremi del protocollo generale dell'Ente.

La dichiarazione originaria o di variazione, deve contenere:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- se trattasi di Ente, Istituto, Associazione , la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
- l'ubicazione dei locali e delle aree;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- gli identificativi catastali relativi a tutte le unità;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Art. 23 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 22, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 24 – IMPORTI MINIMI

Ai sensi dell'art. 25 L. 289/2002, la tassa ordinaria non è dovuta se l'importo minimo della stessa, comprensivo dell'addizionale provinciale, è inferiore ad € 12,00 (dodici). Tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento disciplinata dal precedente art. 10.

Art. 25 – RISCOSSIONE

Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero TRE rate, con scadenza entro il giorno 31 del mese di Maggio, il giorno 31 del mese di Agosto ed il giorno 02 del mese di Dicembre.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Agosto di ciascun anno.

Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24).

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo articolo 28, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Per il solo anno 2020, il versamento è effettuato in numero due rate, con scadenza entro il giorno 30 del mese di Settembre ed il giorno 02 del mese di Dicembre.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il giorno 30 del mese di Settembre 2020.

Per il riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 si applicano le disposizioni di cui all'art.38 bis del D.L 124 del 26.10.2019 convertito nella Legge n.157 del 26.10.2019.

Art. 26 – RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 28.

Art. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Funzionario responsabile per la gestione della Tassa sui rifiuti è il Responsabile del servizio finanziario.

Art. 28 – SANZIONI

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43,

- in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero
- *Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al **trenta per cento** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*
- *Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*
- *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*

Se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 2 (due)% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. 98/2011)

- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione **dal 100 (cento)% al 200 (duecento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento)**
- le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 30 – CONTENZIOSO

Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 31– ABROGAZIONI

Dal 01.01.2014 è soppressa la TARES di cui all'articolo 14 del Decreto legge 201/2011.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione del tributo sui rifiuti.

Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2014.

Art 33 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1 L. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art 34 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 35 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.